

Statuto

GRUPPO STORICO POGGESE – APS

Art. 1 - Costituzione

L'associazione di promozione sociale denominata «GRUPPO STORICO POGGESE – APS», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta, *ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo*. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Poggio a Caiano (PO), all'indirizzo risultante alla Amministrazione competente

Essa ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 codice del Terzo settore).

Scopo dell'associazione è:

L'associazione è apolitica e, più in particolare, si propone di:

- a) organizzare e partecipare a rievocazione storiche e manifestazione in costume d'epoca, mantenendo il più possibile la fedeltà storica all'evento rappresentato, effettuato in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- b) Promuovere, realizzare e pubblicizzare attività di stimolo e di sostegno delle attività della ricerca storica, della cultura e del turismo locali, a favore della collettività, anche mediante l'organizzazione diretta e/o la partecipazione a manifestazioni, feste, sagre, incontri, convegni seminari, mostre, pubblicazioni, viaggi e attività ricreative su tutto il territorio nazionale e all'estero;

- c) creare iniziative con l'ausilio degli enti pubblici e in collaborazione con essi e con altre associazioni operanti sul territorio, atte al perseguimento dei fini di cui alle lettere precedenti.

L'associazione programma e svolge la propria attività con l'aiuto dei propri soci che si possono avvalere di operatori esperti esterni.

Essa tuttavia manterrà sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - I Soci - Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. I minori sono associati previo consenso scritto dei genitori.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspirati soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni in tema di privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

È obbligatoria la risposta al richiedente l'ammissione. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, *non rimborsabile, né rivalutabile*. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione può in caso di particolare necessità, e solo in parte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezza lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio escluso ha diritto di fare ricorso all'assemblea dei soci.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Gli organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 7 - L'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa ha i seguenti compiti inderogabili:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (eleggere il Consiglio Direttivo ogni 4 anni) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- c) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- d) delibera sulla *esclusione degli associati*, già proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) approva il programma annuale dell'associazione;

- g) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- h) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- i) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- j) delibera lo *scioglimento* col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.;
- k) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- l) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, in seduta ordinaria, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o altro sistema informatico (mail), agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve anche essere affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall'estensore; esso è conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Art. 8 - IL Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a undici membri.

Esso dura in carica 4 anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto;
6. formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario eletti nell'ambito del Consiglio stesso.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - IL Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - I mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- da quote e contributi dei soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- entrate derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
- dalle entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 11 - Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato sia presso il Registro unico nazionale del terzo settore, sia presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 13 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. I volontari devono essere assicurati in base all'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 14 - Modifiche Statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore e a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari; è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.